

Chieti 10 ottobre 2016

Documento composto da 2 pagine numerate - inviato via p.e.c.

Spett.le Direzione Affari della Presidenza
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi
Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia
Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di
Impatto Ambientale
Via Salaria Antica est n. 27-67100 L'Aquila

via@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Osservazioni al progetto "Opere di messa in sicurezza ai fini idraulici dell'area P.R.U.S.S.T. 7-93 e modifica planimetrica dell'intervento edilizio a completamento con la realizzazione di edifici commerciali – no food -

In merito al progetto in oggetto, si osserva quanto segue:

PREMESSO CHE:

1. Tutte le opere strutturali ed infrastrutturali ad oggi realizzate e funzionanti non sono mai state sottoposte a preventiva valutazione di impatto ambientale, in virtù della esenzione stabilita dall'art. 36 della L.R. n. 7/2002, come poi modificata dall'art. 184 della L.R. 26.4.2004 n.15, abrogata appena 4 mesi dopo dalla L.R. n. 32/2004 e comunque non applicabile, essendo in contrasto con la normativa statale e comunitaria.
2. Il completamento e l'adeguamento dell'argine rappresentano unicamente un intervento di messa in sicurezza dell'esistente, e non una discussione su un nuovo agglomerato commerciale.
3. Nella Sintesi non tecnica il proponente fa riferimento a "un intervento già autorizzato provvisto di licenza commerciale in virtù degli Accordi di Programma del 11.04.2002 e del 15.06.2004 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 179 del 17.07.2002 e n. 147 del 13.09.2004", ovvero autorizzazioni di 14 e di 12 anni or sono.
4. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza del 26.05.2010 n. 89/2010 n. 133/2008 Reg. Gen. e n. 326/10 Cronologia ha stabilito che la pericolosità di un progetto siffatto si trasferisce a monte ed a valle dell'argine.
5. Nel Giudizio 1753 del 18/5/2011 (prot. 20112898 del 30/5/2011), il Comitato VIA ha deliberato l'istituzione di una sottocommissione formata dai rappresentanti dei seguenti uffici/enti: - Servizio Regionale Tutela e Valorizzazione del territorio della Direzione Affari della Presidenza; - Servizio Regionale Affari Giuridici e Legali della Direzione Affari della Presidenza; Corpo Forestale dello Stato di Chieti; Autorità di Bacino di rilievo regionale., Sottocommissione che si è espressa nel successivo Giudizio 1925 del 10/04/2012 (prot. n. 20123007 del 10/04/2012): "Sulla scorta del principio di diritto enunciato dal Giudice amministrativo ed in ragione del grave *vulnus* arrecato alla tutela dell'ambiente e agli obiettivi della Direttiva 85/337/CE dalla realizzazione di opere (Centro commerciale, viabilità extraurbana, parcheggio ad uso pubblico ed interventi per la regolazione del fiume) prive di ogni valutazione relativa alle ripercussioni ambientali dalle stesse prodotte, la Sottocommissione non può non segnalare al Comitato CCR-VIA l'opportunità di proporre agli organi competenti l'esercizio del potere di riesame in merito ai provvedimenti precedentemente assunti relativamente alle opere già realizzate.

6. Il “parere favorevole” dell’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del fiume Sangro (prot. RA/67799 del 31.03.2016), più volte richiamato nella Sintesi non tecnica del proponente, non riguarda affatto la costruzione di nuovi edifici ma esclusivamente gli “interventi di messa in sicurezza in accordo con quanto previsto dall’Ordinanza del Genio Civile del 12 dicembre 2013”.
7. La messa in sicurezza dell’area P.R.U.S.S.T. è un intervento prescritto dal Genio Civile in quanto non attuato nella precedente fase di cantiere, relativa alla costruzione, in zona di esondazione del fiume Pescara, del centro commerciale attualmente esistente denominato Megalò e non può essere collegata al progetto di nuove costruzioni.

PRESO ATTO CHE:

1. In data 02 Dicembre 2013 si è verificato un episodio di piena che ha evidenziato l'inadeguatezza della protezione (argine), tanto da costringere il Sindaco di Chieti ad emettere una ordinanza di chiusura per due giorni del centro commerciale Megalò ai fini della pubblica sicurezza.
2. La nuova costruzione comprometterebbe la già provata viabilità della zona, che ha non sufficienti sbocchi.
3. Le incongruenze del Centro Commerciale e del parco fluviale sono state alla ribalta dei maggiori organi di informazione a mezzo TV, stampa e web.
4. La zona è tra le maggiori per indice di cementificazione a livello nazionale, e che le associazioni ambientaliste sono unanimemente concordi, sulla base di ricerche e studi da loro prodotti, nel definire inaccettabile un’ulteriore edificazione ad alto impatto.

CONSIDERATO CHE:

1. Il commercio cittadino è già fortemente provato dall’esistenza del Centro Commerciale Megalò, con sensibile ricadute sull’economia, sull’occupazione, sul decoro e sulla sicurezza dei centri storici ed urbani, ricadute documentabili con studi già prodotti e pubblicati dalla scrivente.
2. Il progetto P.R.U.S.S.T. prevede una riqualificazione sostenibile dell’area, che è, per quanto su scritto, antitetico al progetto in fase di discussione.

CONCLUSIONI:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente osservazione.

Riservandoci di presentare altre integrazioni al presente documento, per tutto quanto su esposto,

SI CHIEDE:

1. Che codesto Comitato esprima parere negativo bocciando un progetto dannoso sia per le categorie da noi rappresentate che per gli interessi di tutti i cittadini.
2. Che sia convocata, ai sensi della Legge Regionale 11/2008, artt. 26, 55, 60, 61 e 65, e successive modifiche, la **Conferenza Dei Servizi** per le autorizzazioni commerciali alla vendita.

Il Presidente
Franco Menna

Via Spezioli, 30/32 66100 CHIETI
Tel. Fax 0871.644888 - 64399 - 401144